

proposta di legge n. 268

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 19 novembre 2012

—————

CONTROLLI REGIONALI SULLA QUALITA' E APPROPRIATEZZA
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003 N. 13
"RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE"

—————

Signori Consiglieri,

il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" stabilisce che le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali attivino un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.

Sulla base della normativa nazionale, l'efficienza e l'appropriatezza dei servizi erogati sono oggetto di verifica mediante i dati assunti con le SDO (Schede di Dimissione Ospedaliere) e attraverso altri flussi informativi richiesti alle Regioni dal competente Ministero della salute.

Nelle Marche la misurazione e valutazione della qualità è effettuata, inoltre, attraverso l'audit clinico, lo sviluppo di un sistema di benchmarking per l'autovalutazione, il monitoraggio dei percorsi assistenziali.

Al fine di garantire e completare il sistema di monitoraggio e verifica suddetto, appare opportuno istituire una commissione di controllo sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate presso ciascuna Area vasta.

La commissione deve operare sulla base di indirizzi forniti dall'Agenzia sanitaria regionale che dovrà individuare set di indicatori, modalità e tempistica dei controlli. Ciò permetterà di verificare la conformità delle prestazioni sanitarie rese in relazione a specifici criteri di appropriatezza, permettendo di accertare meccanismi e comportamenti non corretti degli erogatori e porre in essere i necessari correttivi.

Ciascuna commissione sarà formata da personale esperto e costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 13/2003)

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è inserito il seguente:

“Art. 3 ter (Controlli di qualità e appropriatezza)

1. Per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), è istituita, presso ciascuna Area vasta, una commissione regionale di controllo sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie. La commissione, in particolare, verifica:

- a) il volume e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private nonché dai professionisti convenzionati;
- b) le liste di attesa per ciascuna prestazione esaminata e per ciascun erogatore;
- c) l'appropriatezza organizzativa e clinica delle prestazioni rese sia dalle strutture accreditate che dai professionisti convenzionati;
- d) le risultanze dei controlli interni delle strutture sanitarie accreditate.

2. La commissione opera sulla base degli indirizzi forniti dall'Agenzia sanitaria regionale che determina l'ambito, la tempistica e la tipologia specifica di controlli da effettuare.

3. La commissione è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale assicurando la presenza di personale esperto in epidemiologia statistica e controllo delle prestazioni cliniche.”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. La deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 ter della l.r. 13/2003, introdotto dall'articolo 1, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.